



PROROGA CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICO SANITARIA

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" codice fiscale n. 05841790826 con sede in Palermo – Via del Vespro 129, nella persona del legale rappresentante pro-tempore la Direttrice Generale Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nata a Palermo il 31.10.1962, domiciliata per la carica presso la sede (di seguito denominata "AOUP")

E

ASSILT codice Fiscale 97006850586 con sede sociale in Roma – Via Luigi Bellotti Bon n° 14, nella persona legale rappresentante pro-tempore, il Presidente Pierpaolo Tartabini, nato a Macerata il 22/10/1968 domiciliato per la carica presso la sede (di seguito denominata "ASSILT");

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Premesso che

- l'ASSILT, a seguito dell'approvazione del proprio CdA del 14 novembre 2025, ha manifestato all'AOUP interesse alla proroga del contratto scaduto al 31/12/2025, con decorrenza 01/01/2026 – 30/06/2026, volto ad assicurare l'attività di consulenza tecnico sanitaria, prestata dal Consulente in qualità di esperto di medicina nucleare identificato nel Dott. Renato Patrizio Costa, dirigente medico specialista in medicina nucleare;

- ASSILT ha manifestato all'AOUP la propria disponibilità a prorogare al consulente individuato l'incarico, di cui all'oggetto della presente convenzione illustrato all'art. 2 (di seguito "l'incarico");

ASSILT e l'AOUP, con la presente Convenzione, intendono regolamentare i loro rapporti economici, commerciali, giuridici, termini, condizioni e modalità dell'incarico svolto dal consulente.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

1. Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Oggetto.

ASSILT conferisce all'AOUP, per il tramite del Consulente che accetta, **la proroga dell'incarico**, da realizzare secondo i termini e le modalità di volta in volta convenute, nelle aree di attività e con le tipologie di intervento nel seguito indicate.

Tale incarico di consulenza verrà svolto nell'ambito del **territorio definito dalla associazione**, con il coordinamento del Consulente Sanitario Nazionale ASSILT, in qualità di Consulente Sanitario, **nelle proprie specifiche competenze in campo sanitario e dei correlati servizi professionali e considerate le variazioni in termini di volume delle pratiche da gestire e il calo degli iscritti, si ritengono superati i precedenti limiti territoriali, Le viene richiesto di:**

- essere presente presso la sede **TIM di competenza** con almeno un accesso settimanale, e comunque per un numero di ore non superiore al limite autorizzabile posto dall'A.O.U.P., pari a 40 ore, **o, in alternativa, effettuare, con i colleghi della linea sanitaria, videoconferenze con le medesime finalità**, per lo svolgimento dell'incarico in base di quanto espresso nel Testo Unico ASSILT (TUA); tale attività di consulenza **dovrà** essere svolta anche attraverso il collegamento via internet con il Sistema Informativo Sanitario ASSILT (SISA), in relazione allo svolgimento dei compiti assegnati;
- collaborare con i Delegati ASSILT e le/gli Assistenti Sanitarie/i ASSILT per la definizione delle pratiche sanitarie di competenza in qualità di esperto di medicina nucleare sulla base di quanto espresso nel Testo Unico dell'Associazione;
- collaborare con i Delegati all'eventuale predisposizione e studio di iniziative di medicina preventiva inerenti all'ambito di attività del Consulente da proporre al Consiglio di Amministrazione;
- collaborare con le/gli Assistenti Sanitarie/i ASSILT allo svolgimento di attività di medicina preventiva inerenti alle materie sviluppate dall'Associazione;
- fornire la disponibilità a contatti telefonici con i Delegati e le/gli Assistenti Sanitarie/i ASSILT;
- fornire la disponibilità a partecipare, in accordo con il Consulente Sanitario Nazionale e secondo le indicazioni concordate con i Delegati, alle attività sanitarie che possano essere organizzate da questi ultimi nell'ambito dei Collegi di competenza quale esperto in materia;
- partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico permanente, del quale è componente, coordinate dal Consulente Sanitario Nazionale nella qualità di Esperto in medicina nucleare;
- collaborare per la realizzazione del piano di verifiche sanitarie sul territorio di competenza con modalità operative da concordarsi di volta in volta;

- collaborare con il Comitato di Redazione per la produzione di almeno un elaborato o articolo;
- fornire risposte e contributi a quesiti di natura sanitaria nella materia di competenza posti dai soci attraverso i canali di comunicazione ASSILT;
- **predisporre relazioni medico legali scritte per uso giudiziario e fornire la disponibilità quale consulente tecnico di parte in caso di contenzioso per il recupero di prestazioni illegittimamente erogate o per ogni altro contenzioso afferente all'attività prestata ai sensi del presente accordo.**

3. Durata.

La presente proroga avrà decorrenza dalla data di perfezionamento e cesserà al 30 giugno 2026. Tuttavia le Parti concordemente stabiliscono che sono fatte Salve tutte le prestazioni rese a far data dal 01/01/2026 anche ai sensi per gli effetti Di cui all'art. 2126 cc.

Le parti si riservano la possibilità di interrompere il rapporto convenzionale tra loro in essere anche prima della naturale scadenza, mediante disdetta scritta, a mezzo pec, da comunicarsi alla controparte almeno 30 gg (trenta) prima della data di interruzione.

4. Corrispettivi.

A fronte dell'incarico previsto dalla presente convenzione e per gli obblighi assunti dal Consulente, ASSILT riconoscerà all'AOUP per l'intero periodo di durata contrattuale l'importo complessivo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), al lordo degli adempimenti di legge.

Inoltre, nel caso di impegni richiesti su altre sedi rispetto a quella principale di Palermo, verrà riconosciuto al Consulente, al lordo degli adempimenti di legge, un gettone di partecipazione di € 300,00 forfetarie oltre al riconoscimento delle spese documentate necessarie per il viaggio (aereo, treno, bus, taxi da e per aeroporto o stazione, rimborso chilometrico con mezzo proprio e relativi pedaggi autostradali) preventivamente autorizzate da ASSILT.

Gli importi si intendono accettati come fissi ed invariabili e, pertanto, l'AOUP non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa essersi verificata dopo la conclusione della presente convenzione.

Si intende pertanto espressamente esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1467 c.c.

I corrispettivi verranno corrisposti direttamente all'Azienda, che provvederà ad accreditare la somma spettante al professionista nella misura prevista dal proprio Regolamento per l'attività libero-professionale.

A tal fine il professionista incaricato è tenuto a fornire sia all'Assilt che all'Area Economico-Finanziaria un rendiconto trimestrale dell'attività espletata nel quale dovranno venire indicate le date degli accessi, l'impegno orario e le prestazioni erogate.

Analogo obbligo di rendicontazione grava sul professionista nei confronti del Direttore del Dipartimento di afferenza.

L'Area Economico Finanziaria emetterà le relative fatture, con le modalità descritte al successivo art. 5.1 che Assilt si obbliga a saldare secondo quanto stabilito ai successivi art.5.2. e 5.4, a seguito della ricezione del rendiconto vidimato da Assilt, per accettazione.

L'entità del corrispettivo stabilito nella presente Convenzione tiene conto della previsione dei termini di pagamento sopracitati.

5. Modalità di fatturazione e pagamento.

5.1 Modalità di fatturazione.

L'AOUP, con cadenza trimestrale, emetterà fattura intestata all'ASSILT che dovrà riportare i riferimenti della presente Convenzione ed il relativo periodo a cui si riferisce.

I dati per la fatturazione elettronica di ASSILT sono:
Ragione Sociale: ASSILT – Via Luigi Bellotti Bon, 14 – 00197 Roma
C.F. 97006850586, Codice Destinatario 000000,
PEC amministrazione@pec.assilt.it

5.2 Modalità di pagamento.

Il pagamento delle fatture avverrà, a mezzo bonifico bancario, con pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura fine mese.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, saranno applicabili in favore dell'AOUP interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE - per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di un punto percentuale.

Gli interessi moratori matureranno a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione scritta, inviata con pec, nella eventualità che l'AOUP decida di chiederli.

Qualora si debbano corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, si conviene che gli stessi vengano recuperati mediante l'emissione di fattura (fuori dal campo I.V.A. ex art. 15 DPR n° 633/72 e succ. mod.) da parte dell'AOUP che

dovrà essere saldata fino all'esatto ammontare maturato entro 30 giorni dalla data di emissione fine mese.

ASSILT potrà all'occorrenza, definendone preventivamente le modalità con l'AOUP, procedere al differimento dei pagamenti conteggiando, per il periodo interessato, interessi commisurati all'andamento del costo del denaro nel mercato finanziario di riferimento. L'AOUP dovrà emettere, per gli interessi suddetti, apposita fattura esente da IVA, ex articolo 10, I comma, n° 1 del D.P.R. n° 633/1972, che dovrà essere liquidata a 30 giorni dalla data

convenzionale di emissione fattura fissata all'ultimo giorno del mese.

5.3 Cessione del Credito.

All' AOUP è fatto divieto assoluto di cedere i crediti verso ASSILT derivanti a suo favore dai compensi dovuti da ASSILT in ordine alle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

In caso di inosservanza anche parziale, da parte dell'AOUP, anche di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, ASSILT potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., il presente accordo.

5.4 Domiciliazione Bancaria.

L'AOUP comunica quale unica domiciliazione di pagamento il c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P. impegnandosi al contempo a comunicare tempestivamente all'ASSILT eventuali variazioni che dovessero intervenire nel periodo di validità del presente accordo.

6. Standard qualitativi.

Il Consulente è tenuto ad espletare le prestazioni di cui all'art. 2 "Oggetto" in scienza e coscienza con la diligenza e la professionalità richieste dalla legge e dall'etica professionale e secondo i principi previsti dall'ordinamento medico nazionale.

7. Modalità di esecuzione delle prestazioni.

Le Parti concordano che per la realizzazione delle attività previste nella presente convenzione, il Consulente fornirà la sua prestazione al di fuori del suo orario di lavoro, in regime di attività libero-professionale e senza nocumento alcuno per le attività istituzionalmente dovute. Detta attività sarà inoltre prestata in completa assenza di vincoli di orario, di coordinamento e di subordinazione gerarchica da parte di ASSILT, non essendo soggetto agli obblighi normalmente connessi con il rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

Il dirigente medico incaricato, in forza del presente atto, è tenuto alla stretta osservanza dei limiti posti dall'AOUP in materia di attività libero-professionale di cui al vigente regolamento in materia approvato dall'AOUP con propria deliberazione n.142 del 24.02.2016, nonché dagli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego, pena la risoluzione immediata dell'Accordo e la qualificazione di grave violazione dei doveri d'ufficio. L'impegno del

professionista dell'AOUP non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito pari a 40 ore mensili nel quale devono essere ricomprese tutte le attività globalmente dagli stessi garantite in regime di A.L.P.I. Il Consulente è altresì consapevole che la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni aggiuntive od a turnazioni di servizio dell'AOUP determina automatica esclusione del professionista dal presente accordo. Il professionista incaricato dovrà produrre un rendiconto semestrale dell'attività espletata nel quale dovranno venire indicate le date degli accessi, l'impegno orario e le prestazioni erogate.

A tal fine il Consulente si impegna a richiedere, ove occorrente, l'autorizzazione necessaria in relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 80/1998 e ss.mm.ii.

Il Consulente fornitore della prestazione, nello svolgimento delle attività oggetto del presente documento contrattuale, si impegna ad osservare i principi etico-comportamentali che ASSILT ha enunciato nel proprio Codice Etico.

8. Espletamento in prima persona delle attività oggetto della convenzione

Le attività di consulenza oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte direttamente dal Consulente. In caso di inosservanza da parte del Consulente, delle obbligazioni di cui al presente articolo, ASSILT potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente accordo con l'effetto che il Consulente non potrà pretendere ulteriori compensi rispetto all'acconto ed alle rate trimestrali già maturate.

9. Riservatezza.

Il Consulente, consapevole della responsabilità professionale creata dal rapporto con ASSILT di cui alla presente convenzione, si impegna a rispettare il vincolo della massima riservatezza sulle prestazioni oggetto della convenzione e su tutte le informazioni, dati, documentazioni e notizie di ASSILT, onde non arrecare pregiudizio alcuno a quest'ultima. Il Consulente ha l'obbligo di mantenere riservati qualsiasi notizia, documentazione, dato e informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o da svolgere, l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico di ASSILT di cui il Consulente nell'espletamento del presente accordo, venisse in qualunque modo a conoscenza, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo e non potrà comunicarli e/o renderli disponibili a terzi, in tutto o in parte, senza esplicita autorizzazione scritta di ASSILT.

È vietata, comunque, la duplicazione, riproduzione e asportazione di documentazione ASSILT, fatte salve le documentazioni necessarie per la realizzazione dell'incarico, oggetto della presente Convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio senza violazione del presente articolo.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui alla presente Convenzione.

In caso di inosservanza anche parziale, da parte del Consulente, anche di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, ASSILT potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., la presente Convenzione con l'effetto che il Consulente non potrà pretendere ulteriori compensi rispetto all'acconto ed alle rate trimestrali già maturate.

10. Trattamento dei dati personali.

Per l'esecuzione della presente Convenzione, si rende necessario effettuare trattamenti di dati personali e sensibili e ASSILT, in relazione ai suddetti trattamenti, alla sottoscrizione della Convenzione invierà lettera di designazione a Responsabile all'AOUP come previsto dal GDPR e successive modifiche ed integrazioni.

11. Divieto di operazioni in conflitto di interessi.

È fatto divieto al Consulente di svolgere, direttamente o indirettamente, in proprio o in qualità di consulente, lavoratore autonomo o subordinato o parasubordinato o in qualsiasi altra forma, attività in ragione delle quali si possa manifestare un conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le controparti contrattuali della conferente Associazione ASSILT; la violazione della presente clausola determina la risoluzione ipso iure del contratto previa semplice comunicazione da parte di ASSILT.

12. Cause di risoluzione.

In ogni caso di mancato adempimento da parte del Consulente anche ad uno solo degli obblighi previsti ai punti di seguito elencati, ASSILT potrà risolvere di diritto la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione:

- Art. 5.3 Cessione del credito;
- Art. 8 Espletamento in prima persona delle attività oggetto della Convenzione;
- Art. 9 Riservatezza;
- Art. 11 Divieto di operazioni in conflitto di interessi
- Art. 20 Responsabilità.

13. Recesso dai contratti applicativi.

L'AOUP riconosce sin d'ora ad ASSILT la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento a norma dell'art.1373 c.c., mediante Raccomandata A.R. o pec, da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data in cui dovrà divenire operante il recesso.

Si conviene fin d'ora che in caso di recesso da parte di ASSILT, l'AOUP avrà esclusivamente diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese dal Consulente, nonché delle spese sostenute, nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 4, sino al momento del recesso, con espressa rinuncia, pertanto, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ulteriori compensi, indennizzi di sorta.

14. Foro competente.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo, con ciò escludendo specificatamente la competenza di Fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

15. Clausola fiscale

Il presente Contratto, stipulato per corrispondenza commerciale, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso e con il pagamento dell'imposta a cura e spese della parte che ne richiede la registrazione.

16. Variazione al testo del Contratto

Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga al presente incarico deve risultare, a pena di nullità, da apposita comunicazione scritta accettata dalle Parti.

Eventuali modifiche dovute a tolleranza o cortesia non comportano deroga, neanche implicita, ai patti contenuti nel presente accordo.

17. Natura del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto di non avere, con il presente Contratto, inteso porre in essere un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, né una associazione in partecipazione od altro negozio o rapporto a causa associativa.

Le Parti si danno altresì atto che, fermi gli impegni assunti dal Consulente e trascritti nel presente testo contrattuale, il Contratto non ha natura esclusiva per le Parti stesse.

18. Comunicazioni

Ogni comunicazione, richiesta, offerta, proposta, istruzione o altra comunicazione o documento da effettuarsi in relazione al Contratto sarà eseguita - salvo ove diversamente specificato - per iscritto e consegnata a mano o tramite corriere, o a mezzo posta o trasmessa per fac-simile ai seguenti recapiti:

(A) in caso di comunicazione al Consulente
Dr. Renato Patrizio COSTA
Via Corradini, 3 -90142 Palermo

(B) in caso di comunicazione all'AOUP
Ufficio Convenzioni
Via del Vespro, 129 – 90127 Palermo

(C) in caso di comunicazione a ASSILT
ASSILT
Via Luigi Bellotti Bon, 14
ROMA
Fax 06-80211250

Le comunicazioni a mezzo posta o tramite pec si intendono avvenute alla data di ricezione. Qualora una medesima comunicazione venga inviata con molteplici mezzi, essa si considera effettuata quando il primo di essi è ricevuto.

19. Rinunce

Ogni ritardo e/o inerzia di una Parte nell'esercizio di poteri e/o diritti previsti a suo favore dal presente Contratto, ovvero ogni atto di esercizio parziale di poteri e/o diritti non potrà in alcun modo intendersi come rinuncia totale o parziale della Parte interessata a tali poteri e/o diritti. Ogni potere e/o diritto previsto dal presente Contratto potrà essere azionato dalla Parte interessata separatamente da o congiuntamente con altri diritti e/o poteri derivanti dal Contratto e/o dalla legge nella misura in cui i poteri e/o diritti azionati congiuntamente siano cumulabili e non incompatibili fra loro.

20. Invalidità parziale

Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto sia in qualsiasi misura invalida, tale invalidità non si estende alle altre disposizioni. Le Parti rinegozieranno in buona fede una clausola sostitutiva di quella invalida, rispettando la loro attuale intenzione.

21. Responsabilità

Resta inteso che il Consulente si impegna a mantenere ASSILT indenne rispetto a costi, danni diretti o indiretti, danni patrimoniali o meno, perdite, oneri o pregiudizi derivanti da qualsiasi attività inerente al presente Contratto e posta in essere dal Consulente anche solo di fatto.

In caso di inosservanza anche parziale, da parte del Consulente, anche di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, ASSILT potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., il presente Contratto.

22. Precedenti intese

Il presente accordo contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti fra le Parti e supera ed annulla qualsiasi precedente intesa fra le stesse relativa a quanto forma oggetto del presente incarico.

23. Clausola finale

Ogni disposizione del presente Contratto è stata integralmente negoziata dalle Parti. Qualora quanto sopra rifletta esattamente i termini del nostro accordo, La preghiamo di volerci restituire copia della presente da Lei sottoscritta in calce per accettazione, siglata su ogni foglio, anche per la parte relativa all'accettazione della clausola sottoindicata.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per Assilt
Il Presidente

(Pierpaolo Tartabini)



Per l'A.O.U.P. "P. Giaccone"
La Direttrice Generale
(Dott.ssa Maria Grazia Furnari)